

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D’ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e VERTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997

Norme in materia di libertà personale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 27 della Costituzione proclama la presunzione di non colpevolezza, l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si esprime più decisamente per la presunzione d'innocenza.

L'applicazione piena di tali principi escluderebbe la legittimazione della custodia cautelare in carcere prima della sentenza di condanna; senonchè, sono le stesse Carte fondamentali a prevedere tale misura cautelare.

Dai principi, però, sanciti dall'articolo 27 della Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si desume l'eccezionalità di questa misura: la libertà è la regola, l'applicazione della misura cautelare l'eccezione.

Tutta la disciplina relativa alle misure cautelari privative della libertà risulta ispirata, pertanto, alla verifica della stretta necessità del sacrificio imposto ad un soggetto assistito dalla presunzione di non colpevolezza.

Il nuovo codice si è attenuto, in conformità al dettato della citata Convenzione europea, al principio di giurisdizione, secondo il quale spetta al giudice in via esclusiva il potere in materia di libertà personale.

Il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero, che ha l'onere di fornire gli elementi su cui si fonda la sua richiesta.

Negli ultimi anni si è assistito, nonostante gli interventi correttivi del legislatore, ad un uso eccessivo della custodia cautelare.

Il disinvolto utilizzo di tale eccezionale istituto è stato anche dovuto ad un'assenza di controllo reale da parte del giudice per le indagini preliminari sulle richieste del pubblico ministero.

L'intervento episodico dell'organo giurisdizionale, il quale è chiamato a decidere

sulle esigenze cautelari non conoscendo la reale portata delle indagini, e solo sulla base della documentazione che il pubblico ministero ritiene di consegnargli, non ha costituito, infatti, un effettivo filtro alle richieste della procura. Ciò ha provocato inutili e dannosissime conseguenze nei casi in cui l'applicazione della misura cautelare non era strettamente necessaria.

La provocazione del violento *shock* personale causato dalla detenzione carceraria in molti casi lascia tracce indelebili nella vita e nella psiche di chi lo ha subito, e costituisce, ove non ricorrono gravi e motivate ragioni di prevenzione del reato o specifiche e rilevanti esigenze istruttorie, una profonda violazione dei diritti del cittadino.

L'impressionante numero di soggetti detenuti in stato di custodia cautelare che vengono prosciolti, poi, in giudizio, deve spingere ad una seria riflessione sull'abuso di tale istituto.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, introducendo nel codice di procedura penale l'articolo 291-*bis*, innova profondamente la materia, introducendo il contraddittorio fra le parti prima dell'emissione di una misura cautelare. In tal modo il giudice ha la possibilità di acquisire anche elementi forniti dalla difesa che potrebbero essere rilevanti al fine di evitare l'applicazione di una misura che potrebbe risultare eccessivamente afflittiva e vessatoria.

L'articolo 291-*bis* prevede che ove il pubblico ministero voglia richiedere la misura cautelare personale debba provvedere al fermo provvisorio dell'indagato, cui deve consegnare la propria richiesta con le motivazioni che la giustificano.

Entro ventiquattro ore dal fermo il pubblico ministero presenta al giudice la sua richiesta di custodia cautelare motivata.

Entro le successive ventiquattro ore il giudice fissa l'udienza. Tale udienza si svolge in camera di consiglio in contraddittorio fra le parti. Il giudice, udite le motivazioni del pubblico ministero, procede all'interrogatorio dell'indagato e ascolta il difensore. In udienza il giudice svolge anche la sommaria attività istruttoria necessaria al fine di procedere alla valutazione della richiesta del pubblico ministero.

La decisione è presa con ordinanza.

Tale procedimento, rispondente al rispetto delle garanzie del cittadino, dovrebbe avere anche un effetto deflattivo, in quanto il pubblico ministero, costretto alla verifica in contraddittorio della propria richiesta, dovrebbe chiedere l'esecu-

zione della misura cautelare solo nei casi in cui essa sia obiettivamente necessaria e giustificata.

Al fine di evitare l'indebita o strumentale protrazione delle misure coercitive, si prevede, agli articoli 2 e 3, che recano modifiche all'articolo 309 del codice di procedura penale, la decadenza della misura disposta quando il giudice del riesame non abbia deciso entro dieci giorni dal momento in cui il riesame è stato richiesto, e quando l'autorità procedente non abbia inviato al giudice del riesame tutti gli elementi sulla base dei quali la richiesta di applicazione della misura cautelare è fondata, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 291-bis. - (*Contraddittorio tra le parti*). - 1. Quando deve richiedere la misura della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, il pubblico ministero procede al fermo provvisorio dell'imputato al quale consegna la propria richiesta e gli elementi su cui questa si fonda.

2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto a norma del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice la propria richiesta unitamente agli elementi su cui questa si fonda.

3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro ore dalla presentazione della richiesta del pubblico ministero, dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore.

4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette le prove richieste dalle parti quando ne risulti la manifesta decisività ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero. L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero ed il difensore possono porre domande.

6. Al termine dell'udienza il giudice emette l'ordinanza a norma dell'articolo 292».

#### Art. 2.

1. Il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«9. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di riesame il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati, ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».

#### Art. 3.

1. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«10. Se tutti gli atti indicati nel comma 5 non sono inviati al giudice competente per il riesame o se non sono trasmessi nei termini indicati nel medesimo comma 5, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde di efficacia. L'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde altresì efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto dal comma 9».





